

OSSERVAZIONI E PROPOSTE ALL'ART. 8 DEL DECRETO-LEGGE 26.06.2026, N. 108
Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del
documento di identità – A.C. 2988

PREMESSA

Per oltre un secolo il Tiro a Segno Nazionale ha rappresentato un modello peculiare dell'ordinamento italiano, nel quale la funzione pubblicistica affidata dallo Stato e l'attività sportiva federale hanno convissuto in un equilibrio che ha dimostrato, nel tempo, la propria efficacia.

Le 260 Sezioni del Tiro a Segno Nazionale hanno svolto, senza gravare sulla finanza pubblica e grazie all'impegno di migliaia di volontari, una delicata funzione di interesse pubblico, assicurando l'addestramento al maneggio delle armi e il rilascio delle certificazioni previste dalla legge. Parallelamente, hanno garantito la diffusione della pratica sportiva del tiro a segno, contribuendo ai prestigiosi risultati conseguiti dall'Italia in ambito olimpico, paralimpico e internazionale.

Le osservazioni contenute nella presente memoria si fondano sull'esperienza maturata dalla sottoscritta quale medaglia olimpica ai Giochi di Atene 2004, Direttore Tecnico della Nazionale UITS per quindici anni, fino al 2022, nonché componente della Giunta Nazionale e, successivamente, del Consiglio Nazionale del CONI dal 2013 al 2025. Tali esperienze mi hanno consentito di conoscere approfonditamente sia il sistema del Tiro a Segno Nazionale sia l'organizzazione e il funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali.

L'intervento di riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno costituisce un passaggio di particolare rilievo, destinato ad incidere su un'organizzazione attiva oltre un secolo, che coinvolge centinaia di Sezioni distribuite sull'intero territorio nazionale, migliaia di volontari, numerosi Enti territoriali e un articolato sistema di rapporti istituzionali.

Le considerazioni contenute in questa memoria non esprimono una posizione pregiudizialmente contraria al riordino dell'Ente, ma intendono offrire un contributo tecnico all'esame parlamentare del provvedimento, nella convinzione che una riforma di tale portata possa conseguire risultati maggiormente condivisi ed efficaci attraverso il coinvolgimento delle realtà che, quotidianamente, operano sul territorio e saranno chiamate ad attuarne le disposizioni.

1. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI STRAORDINARIA NECESSITÀ E URGENZA

L'articolo 8 del decreto-legge introduce, come espressamente evidenziato nel dossier predisposto dai Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una "disciplina organica di riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)".

La stessa documentazione parlamentare qualifica, dunque, l'intervento non come una misura volta a fronteggiare una situazione contingente o emergenziale, bensì come una **riforma complessiva dell'assetto ordinamentale dell'Ente**.

Proprio tale qualificazione induce a interrogarsi sulla ricorrenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Né il decreto-legge, né il dossier parlamentare individuano infatti eventi sopravvenuti o situazioni eccezionali tali da rendere improcrastinabile un intervento di tale ampiezza.

Al contrario, l'attuale sistema del Tiro a Segno Nazionale ha continuato ad assicurare, senza gravare sulla finanza pubblica grazie all'opera prestata gratuitamente da migliaia di soci volontari, il regolare esercizio delle funzioni pubblicistiche affidategli dallo Stato e, al contempo, lo sviluppo di un movimento sportivo capace di conseguire risultati di assoluto rilievo in ambito olimpico,

paralimpico e internazionale, senza che si siano verificate interruzioni del servizio o criticità tali da rendere necessario un intervento normativo d'urgenza.

Una riforma destinata a modificare profondamente un sistema che opera quotidianamente attraverso circa 260 Sezioni distribuite sull'intero territorio nazionale e che coinvolge circa 200.000 persone, tra iscritti obbligatori, tiratori sportivi, volontari e operatori del settore, avrebbe richiesto un percorso legislativo ordinario, fondato sul confronto con le realtà territoriali ed il CONI, così da valorizzare le competenze maturate in oltre un secolo di attività e individuare soluzioni condivise alle criticità effettivamente esistenti.

Si propone pertanto di:

- **Stralciare l'articolo 8 dal decreto-legge 26 giugno 2026, N. 108, rinviando il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno ad un autonomo disegno di legge, da elaborare attraverso un adeguato confronto con le Sezioni TSN, il CONI, le Amministrazioni competenti e gli altri soggetti istituzionali interessati, così da consentire una valutazione approfondita delle ricadute organizzative, economiche e sportive della riforma e l'individuazione di soluzioni ampiamente condivise.**

2. RICADUTE NEGATIVE DEL RIORDINO SULL'ATTIVITÀ SPORTIVA

L'articolo 8 del decreto-legge persegue l'obiettivo di distinguere le funzioni pubblicistiche da quelle sportive dell'Unione Italiana Tiro a Segno, al fine di attribuire al settore sportivo una maggiore autonomia organizzativa. Tale finalità è stata espressamente richiamata anche dal Commissario Straordinario della UIT, avv. Walter De Giusti, nel corso della recente audizione parlamentare sul testo del decreto.

L'obiettivo, in linea di principio, appare condivisibile. La separazione dell'attività sportiva dall'Ente pubblico potrebbe infatti consentire alla futura Federazione di operare con la flessibilità e la rapidità proprie degli enti di diritto privato, favorendo lo sviluppo delle discipline olimpiche e paralimpiche del tiro, che costituiscono una componente storica di eccellenza dello sport nazionale e che hanno assicurato all'Italia, nel corso dei decenni, risultati di assoluto rilievo in ambito olimpico, paralimpico e internazionale.

L'assetto delineato dal decreto, tuttavia, sembra produrre un risultato opposto rispetto alla finalità dichiarata. Tale valutazione trova fondamento in una pluralità di elementi, illustrati nei paragrafi che seguono.

A) L'ISTITUZIONE SPORTIVA: UNA AUTONOMIA SOLO APPARENTE

La futura "Istituzione sportiva" nasce con un'autonomia che appare prevalentemente formale, sotto il profilo rappresentativo, economico, organizzativo e contabile: un mero "organismo strumentale dell'Unione Italiana Tiro a Segno" (cfr. comma 1 lettera b).

- **Assenza del Presidente dell'Istituzione sportiva nel Consiglio generale**

L'articolo 8, comma 1, lettera d), non prevede la partecipazione del Presidente dell'Istituzione sportiva al Consiglio generale della UIT, pur trattandosi del soggetto chiamato a dirigere e rappresentare l'intera attività federale. In sua vece, il decreto attribuisce il relativo componente ad un rappresentante designato dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

La scelta suscita perplessità, poiché non appare coerente con l'obiettivo dichiarato di assicurare una maggiore autonomia all'organizzazione sportiva.

Non si comprende, infatti, la ragione per la quale la futura Federazione, pur dotata di un proprio Presidente, debba essere rappresentata nel principale organo di governo dell'Ente da un soggetto esterno, designato dall'Amministrazione statale, anziché dal proprio legale rappresentante.

La partecipazione del Presidente dell'Istituzione sportiva al Consiglio generale, con diritto di voto, costituirebbe una soluzione maggiormente coerente con la natura della funzione esercitata, assicurando un raccordo diretto tra l'Ente pubblico e la componente sportiva e rafforzando quella effettiva autonomia che il decreto dichiara di voler perseguire.

- **Autonomia contabile solo apparente**

Pur prevedendo la separazione tra area pubblicistica e area sportiva, l'articolo 8, comma 12, mantiene un sistema contabile unitario, demandando alla UITs la predisposizione dei documenti contabili relativi ad entrambe le gestioni.

Ne deriva una struttura nella quale convivono, sotto il medesimo assetto amministrativo e di controllo, un'attività disciplinata dal diritto pubblico e una destinata ad operare secondo le regole dell'ordinamento sportivo e del diritto privato, senza che risultino evidenti le ragioni di tale scelta.

- **Cristallizzazione delle fonti di finanziamento**

L'autonomia economica della futura Istituzione sportiva risulta fortemente limitata dallo stesso decreto-legge, che individua direttamente le fonti di finanziamento, circoscrivendole alle quote di tesseramento, ai contributi di Sport e Salute S.p.A., agli eventuali contributi del CONI e del CIP e ai proventi dell'attività di formazione (art. 8 comma 12).

Risultano invece escluse le ordinarie fonti di finanziamento proprie delle Federazioni Sportive Nazionali, quali sponsorizzazioni, donazioni, liberalità, lasciti, contributi di soggetti pubblici e privati, rendite patrimoniali ed altre entrate proprie, che il medesimo comma attribuisce invece all'area istituzionale della UITs.

Ne consegue una sostanziale cristallizzazione delle entrate della futura Istituzione sportiva, che nasce priva di quella autonomia economica normalmente necessaria per programmare investimenti, sviluppare nuove discipline, sostenere l'attività agonistica e pianificare la crescita del movimento sportivo.

- **Compressione dell'autonomia statutaria nella composizione degli organi sportivi**

Il decreto disciplina direttamente anche la composizione del Consiglio dell'Istituzione sportiva, intervenendo su una materia già regolata dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, emanati dal CONI, ai quali gli statuti federali sono tenuti a conformarsi.

Non appare evidente la ragione per la quale una fonte primaria dello Stato intervenga a disciplinare direttamente la composizione degli organi della futura Istituzione sportiva, materia già regolata dai Principi fondamentali emanati dal CONI e rimessa all'autonomia statutaria delle Federazioni Sportive Nazionali.

Una simile scelta determina predeterminazione legislativa della composizione della *governance* federale, impedendo che essa possa evolvere nel tempo in funzione delle esigenze del movimento sportivo e dell'eventuale emersione di nuove componenti meritevoli di rappresentanza, quali, a titolo esemplificativo, il movimento paralimpico o i Gruppi Sportivi Militari.

Nel suo complesso, la futura Istituzione sportiva sembra quindi nascere priva di quella autonomia economica, organizzativa e ordinamentale che costituisce il presupposto essenziale per lo sviluppo di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale.

- **Emolumenti del Presidente della Istituzione Sportiva**

Merita, inoltre, un chiarimento la formulazione del comma 14.

La disposizione esclude la corresponsione di un'indennità di carica pubblica al Presidente dell'Istituzione sportiva, scelta coerente con la distinta natura dell'organismo sportivo rispetto all'Ente pubblico.

La formulazione adottata potrebbe tuttavia prestarsi all'interpretazione secondo cui al Presidente dell'Istituzione sportiva sarebbe preclusa anche la corresponsione dell'emolumento previsto per i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, determinato secondo i criteri stabiliti da Sport e Salute S.p.A.

Qualora tale fosse l'effettiva portata della disposizione, si determinerebbe una situazione di evidente disallineamento rispetto all'ordinamento sportivo nazionale, privando il Presidente della futura Federazione di un trattamento riconosciuto, secondo criteri uniformi, ai Presidenti delle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Si ritiene pertanto opportuno chiarire espressamente che il divieto riguarda esclusivamente l'indennità connessa alla carica pubblica nell'ambito della UITs, ferma restando la possibilità di riconoscere al Presidente dell'Istituzione sportiva l'emolumento eventualmente spettante quale Presidente della Federazione Sportiva, secondo la disciplina generale applicabile alle Federazioni Sportive Nazionali.

B) PROFILI DI CRITICITÀ PER LE SEZIONI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE

Ancor più rilevanti appaiono le conseguenze che il nuovo assetto potrebbe determinare sulle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.

Le Sezioni TSN sono Associazioni Sportive Dilettantistiche che presentano caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle altre ASD. Esse svolgono infatti la propria attività utilizzando impianti concessi prevalentemente dal Demanio Militare o da altri Enti pubblici ed assumono direttamente gli oneri relativi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'adeguamento degli impianti.

Si tratta di infrastrutture altamente specialistiche, caratterizzate da costi di costruzione, adeguamento e manutenzione particolarmente elevati, soprattutto quando destinate alle discipline olimpiche e paralimpiche. Nel corso dei decenni tali strutture sono state realizzate e mantenute grazie agli investimenti delle Sezioni, ai contributi degli Enti territoriali e all'opera prestata gratuitamente da migliaia di volontari.

L'equilibrio economico delle Sezioni costituisce pertanto il presupposto indispensabile per la conservazione di tale patrimonio infrastrutturale. Le discipline olimpiche del tiro, infatti, non sono economicamente autosufficienti e richiedono continui investimenti in impianti, attrezzature e personale tecnico, che trovano copertura grazie all'equilibrio complessivo della gestione delle Sezioni.

Il decreto introduce tuttavia numerose disposizioni destinate ad aumentare gli oneri economici gravanti sulle Sezioni, contestualmente riducendone le principali fonti di entrata.

• Introduzione dell'Ispettore UITs

L'articolo 8, comma 5, introduce presso ciascuna Sezione la figura dell'Ispettore UITs, il quale deve operare *"in maniera autonoma, esclusiva e continuativa"*, *"essere presente a tutte le operazioni di addestramento"*, *"certificare personalmente tutte le fasi"* dell'attività e *"non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati"*. Per tale attività è previsto un compenso fino a euro 36.000 annui, da porre a carico dei bilanci delle Sezioni.

La previsione suscita diverse perplessità.

In primo luogo, le Sezioni dispongono già di figure tecniche specificamente abilitate – Direttori di tiro e Istruttori di tiro – che operano sulla base delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e svolgono le attività di addestramento e certificazione, assumendone la piena responsabilità civile e penale.

Il decreto introduce quindi un'ulteriore figura di controllo, senza che risulti chiaramente individuata la necessità di sovrapporre nuove competenze a quelle già oggi esercitate dai soggetti tecnici previsti dall'ordinamento.

Inoltre, se la finalità perseguita è quella di garantire un controllo qualificato e indipendente sull'attività delle Sezioni, **appare singolare che tale figura venga retribuita dalla medesima**

Sezione sulla quale è chiamata ad esercitare il controllo. Tale assetto rischia infatti di indebolire proprio quel requisito di indipendenza che il legislatore sembra voler perseguire.

In secondo luogo, sotto il profilo economico, la misura appare difficilmente sostenibile.

Molte Sezioni sono oggi amministrate esclusivamente da volontari e la maggior parte delle realtà territoriali dispone di un solo addetto part-time, incaricato dell'apertura della segreteria e degli adempimenti amministrativi essenziali. Risulta pertanto difficile comprendere come tali realtà possano sostenere il costo di una figura professionale aggiuntiva proprio nel momento in cui il decreto, da un lato, introduce nuovi oneri economici e, dall'altro, riduce le risorse a loro disposizione. In tale prospettiva assume particolare rilievo l'articolo 8, comma 12, n. 7), che attribuisce alla UITIS un ulteriore prelievo pari al 25 per cento dei proventi derivanti dai corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dai corsi per il maneggio delle armi.

Appare inoltre opportuno considerare che il Presidente della Sezione, quale legale rappresentante dell'ente e responsabile del corretto svolgimento dell'attività istituzionale, già esercita funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dell'attività svolta dai Direttori e dagli Istruttori di tiro. Qualora il legislatore ritenga necessario rafforzare il sistema dei controlli, potrebbe pertanto valutarsi l'attribuzione di tali funzioni direttamente al Presidente della Sezione, evitando la creazione di una nuova figura professionale e i conseguenti oneri economici.

Il rischio concreto è che numerose Sezioni, soprattutto quelle di minori dimensioni, non siano più in grado di mantenere il necessario equilibrio economico.

Le conseguenze non riguarderebbero esclusivamente l'esercizio delle funzioni pubblicistiche attribuite dalla legge, ma inciderebbero direttamente sul futuro dello sport del tiro.

Le Sezioni TSN costituiscono infatti l'unica rete nazionale di impianti nei quali è possibile praticare le discipline olimpiche e paralimpiche, consentendo l'avviamento allo sport dei giovani già a partire dai dieci anni di età.

Un progressivo indebolimento economico delle Sezioni comporterebbe inevitabilmente una riduzione degli investimenti destinati agli impianti, alle attrezzature sportive e alla formazione tecnica, con la conseguenza di trasferire sulle famiglie degli atleti costi oggi sostenuti dalle Sezioni. Se il tiro amatoriale può forse assorbire un incremento dei costi di accesso, altrettanto non può dirsi per il tiro sportivo agonistico, che richiede una pratica continuativa e strutture altamente specializzate.

La sostenibilità economica delle Sezioni non rappresenta, pertanto, un interesse esclusivamente associativo, ma costituisce il presupposto indispensabile per la conservazione della rete infrastrutturale sulla quale si fonda l'intero movimento del tiro a segno italiano. Indebolire economicamente le Sezioni significa, inevitabilmente, compromettere anche le prospettive di sviluppo dello sport olimpico e paralimpico.

- **Apertura al profitto in un settore di pubblica sicurezza ed asimmetria delle previsioni rispetto agli altri “Enti o Organismi federati”**

L'articolo 8, comma 6, punto 4), introduce una nuova categoria di soggetti, individuata negli «*enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legge*».

La disposizione apre così alla possibilità che attività strettamente connesse alla pubblica sicurezza, fino ad oggi svolte esclusivamente dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, che sono Associazioni Sportive e quindi agiscono nell'ambito di un sistema privo di finalità lucrative, possano essere esercitate anche altri da altri soggetti di natura privata.

L'ingresso di operatori potenzialmente orientati al profitto in un settore caratterizzato da rilevanti profili di interesse pubblico introduce logiche profondamente diverse rispetto a quelle che hanno storicamente caratterizzato il sistema delle Sezioni TSN.

Mentre queste ultime perseguono finalità istituzionali e reinvestono le proprie risorse nella gestione degli impianti, nella sicurezza e nello sviluppo dell'attività sportiva, **soggetti operanti secondo logiche economiche potrebbero essere naturalmente orientati alla massimizzazione dell'equilibrio economico della gestione**, con il rischio di una progressiva compressione degli investimenti destinati alla qualità del servizio, all'aggiornamento del personale e alla manutenzione delle infrastrutture.

Ulteriore elemento di criticità deriva dal fatto che l'obbligo di nominare l'Ispettore UITS riguarda esclusivamente le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, mentre analoga previsione non è dettata per gli «*Enti o Organismi federati*» di cui al medesimo articolo 8, comma 6, pur essendo questi ultimi autorizzati a svolgere le medesime attività addestrative e certificative.

Il medesimo comma stabilisce inoltre che «*in ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola Sezione del Tiro a Segno Nazionale*», senza prevedere alcun limite numerico per gli Enti o Organismi federati.

Ne consegue che, nei Comuni di minori dimensioni, una sola Sezione TSN potrebbe trovarsi ad operare accanto ad una pluralità di soggetti autorizzati allo svolgimento delle medesime attività, pur essendo gravata da obblighi organizzativi, controlli e oneri economici non previsti per i nuovi operatori.

Tale asimmetria determina una disparità di trattamento difficilmente giustificabile e rischia di alterare le condizioni di equilibrio tra i soggetti autorizzati a svolgere le medesime funzioni, ponendo le Sezioni TSN in una posizione di svantaggio organizzativo ed economico rispetto agli Enti o Organismi federati.

- **Patrimonio delle Sezioni e profili di coerenza con l'ordinamento**

Il comma 15 stabilisce che: «*I beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.*»

Tale impostazione suscita forti **perplessità** in ordine alla sua **compatibilità con l'ordinamento vigente e con i principi costituzionali che tutelano la proprietà, l'autonomia patrimoniale dei soggetti giuridici e il legittimo affidamento**, soprattutto in presenza di rapporti giuridici consolidati nel tempo e sorti nel rispetto della normativa allora vigente.

Le Sezioni di Tiro a Segno sono infatti Associazioni sportive dilettantistiche ed il loro patrimonio comprende beni mobili acquistati con i proventi delle proprie attività e le contribuzioni dei soci, fra i quali attrezzature sportive e armi detenute in conformità alla normativa vigente, delle quali il Presidente della Sezione è direttamente responsabile nei confronti delle Autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

Oltre a ciò, le Sezioni gestiscono conti correnti bancari che accolgono sia le quote dei soci sportivi sia i risparmi accumulati negli anni grazie alle economie di gestione delle attività pubbliche. Il testo della riforma prevede una gestione centralizzata dei beni e lascia un vuoto assoluto sulla titolarità delle somme giacenti nei conti delle singole sezioni. Il rischio è che la liquidità faticosamente accantonata a livello locale dai territori venga incamerata centralmente o vincolata a tal punto da impedire l'ordinaria sopravvivenza della Sezione.

Oltretutto numerose Sezioni, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione degli organi competenti, hanno contratto mutui pluriennali ed assunto rilevanti obbligazioni economiche per l'adeguamento degli impianti, la bonifica ambientale e l'acquisto di attrezzature sportive, prestando, in molti casi, garanzie personali richieste dagli Istituti di Credito ai fini della concessione dei relativi finanziamenti.

La contestuale riduzione delle entrate prevista dal decreto e la nuova disciplina patrimoniale rischiano oggi di compromettere gli equilibri economici sui quali tali investimenti sono stati programmati, senza che il provvedimento preveda strumenti di salvaguardia o una disciplina transitoria idonea ad evitare gravi ripercussioni finanziarie sulle Sezioni interessate e sui privati.

Il Decreto al comma 4 recita: «*L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel*

rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi.”

Appare difficile ritenere che la UITS possa farsi carico dell'ammodernamento dell'intero patrimonio immobiliare affidatole, considerato che, fino ad oggi, i contributi erogati a tale scopo sono stati limitati e distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale.

Preoccupa, inoltre, il sostanziale trasferimento alla UITS della disponibilità di beni mobili acquistati dalle Sezioni con risorse proprie, donazioni, sponsorizzazioni e contributi pubblici. Una simile acquisizione patrimoniale non appare sorretta da un adeguato fondamento giuridico e suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della tutela dei diritti patrimoniali delle Sezioni.

Si propone pertanto di:

- Prevedere un autonomo Collegio dei Revisori dell'Istituzione sportiva, così da garantirne una reale autonomia economica e contabile;
- Assicurare al Presidente dell'Istituzione sportiva la partecipazione al Consiglio generale della UITS con diritto di voto;
- Attribuire all'Istituzione sportiva tutte le ordinarie fonti di finanziamento proprie delle Federazioni Sportive Nazionali, comprese sponsorizzazioni, donazioni, liberalità, lasciti, contributi pubblici e privati, corrispettivi per attività rese, rendite patrimoniali ed entrate diverse;
- Demandare allo Statuto della Federazione, nel rispetto dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, la disciplina della composizione dei propri organi.
- Precisare che al Presidente dell'Istituzione sportiva può essere riconosciuto l'emolumento previsto per i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, restando esclusa la sola indennità di carica pubblica.
- Attribuire al Presidente della Sezione, quale legale rappresentante dell'ente, la qualifica di Ispettore, con la responsabilità della vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività istituzionale, evitando l'introduzione di una nuova figura professionale a carico dei bilanci delle Sezioni.
- Istituire la figura dell'Ispettore anche presso gli “Enti o Organismi federati”
- Consentire che i beni mobili, a qualsiasi titolo acquisiti dalle sezioni di tiro a segno nazionale con risorse proprie, rimangano di esclusiva proprietà e nella piena disponibilità delle medesime sezioni.

3. INCREMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E DEGLI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

L'articolo 8, comma 4, dispone che «*l'Unione Italiana Tiro a Segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi*».

La disposizione introduce un modello organizzativo profondamente diverso da quello attualmente vigente, fondato sulla centralizzazione presso la UITS di competenze che, fino ad oggi, sono state esercitate direttamente dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.

Una simile scelta suscita rilevanti perplessità sotto il profilo organizzativo. Appare infatti difficile ritenere che la UITS possa farsi carico dell'ammodernamento e della gestione di un patrimonio impiantistico costituito da circa 260 strutture distribuite sull'intero territorio nazionale, soprattutto considerando che, sino ad oggi, gli interventi economici dell'Ente in favore degli impianti sono stati necessariamente limitati e distribuiti in funzione delle risorse disponibili.

Il modello proposto appare inoltre in controtendenza rispetto ai criteri cui si ispira l'organizzazione della pubblica amministrazione, orientata a valorizzare, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, la gestione decentrata delle funzioni e la responsabilizzazione delle realtà territoriali. Il decreto-legge propone invece un sistema fortemente accentrato, nel quale le decisioni relative alla gestione, alla manutenzione e all'ammodernamento degli impianti vengono ricondotte ad un unico soggetto centrale.

Occorre inoltre considerare che tali attività richiedono una conoscenza puntuale delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, un costante rapporto con gli Enti proprietari o concedenti e la capacità di intervenire con tempestività in relazione alle esigenze delle singole strutture. Si tratta di funzioni che, per loro natura, risultano maggiormente coerenti con una gestione territoriale.

Il nuovo modello organizzativo è inoltre destinato a determinare un significativo incremento dei costi di funzionamento dell'Ente pubblico.

Come evidenziato nel dossier predisposto dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il trasferimento delle competenze dal Ministero della Difesa alla UITS determina un risparmio per l'Amministrazione della Difesa di entità sostanzialmente limitata. A fronte di tale beneficio, il decreto attribuisce però alla UITS un numero considerevole di nuove competenze, che richiederanno inevitabilmente un corrispondente rafforzamento della struttura amministrativa e tecnica dell'Ente.

La UITS dispone attualmente di una struttura organizzativa di dimensioni contenute (circa 15 dipendenti) che, per effetto della separazione tra area istituzionale e Istituzione sportiva, dovrà essere ulteriormente ripartita tra le due nuove articolazioni. Appare quindi ragionevole ritenere che l'esercizio delle nuove funzioni richiederà l'assunzione di ulteriore personale e il conseguente incremento delle spese di funzionamento.

Il decreto non trasferisce semplicemente competenze dal Ministero della Difesa alla UITS. Esso trasferisce alla struttura centrale dell'Ente attività che, fino ad oggi, sono state svolte quotidianamente e senza oneri per la finanza pubblica dai Presidenti delle Sezioni, dai Consigli Direttivi e dai volontari che amministrano i circa 260 Tiri a Segno Nazionali presenti sul territorio.

Paradossalmente, il nuovo assetto sostituisce un modello fondato sulla responsabilità diffusa delle realtà territoriali con una gestione fortemente accentrata, destinata a richiedere un apparato amministrativo significativamente più ampio e costoso.

Ne consegue che, nel tentativo di risolvere criticità riconducibili prevalentemente alla governance dell'Ente centrale, il decreto rischia di superare un modello organizzativo che, per oltre un secolo, ha consentito di assicurare l'esercizio delle funzioni pubblicistiche e lo sviluppo dell'attività sportiva facendo leva, in larga misura, sull'impegno volontario delle Sezioni e senza determinare significativi oneri a carico della finanza pubblica.

Si propone pertanto di:

- Mantenere in capo alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale la competenza in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, da svolgersi direttamente ovvero mediante affidamento a terzi, secondo le regole del diritto privato;
- Riservate alla UITS le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e finanziamento degli interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria.

4. DISCIPLINA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E RISCHIO DI CONTENZIOSO

L'articolo 8 modifica profondamente l'attuale regime di gestione del patrimonio immobiliare delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.

In particolare, il comma 3 dispone che i beni appartenenti al demanio dello Stato o di altri Enti pubblici, oggi concessi in uso gratuito alle Sezioni TSN, siano attribuiti in uso gratuito alla UITS, la

quale, ai sensi del successivo comma 15, ne disciplina l'utilizzazione, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione.

Il nuovo assetto determina, quindi, il trasferimento della posizione di concessionario dal livello territoriale, rappresentato dalle singole Sezioni, all'Ente pubblico centrale.

Tale scelta, tuttavia, sembra presupporre un patrimonio immobiliare omogeneo, mentre la realtà giuridica presenta caratteristiche profondamente differenti.

Circa l'80 per cento delle Sezioni opera, infatti, su sedime appartenente al Demanio Militare.

La restante parte svolge la propria attività su immobili o terreni appartenenti a Comuni, Province o altri Enti pubblici territoriali, ovvero su immobili detenuti sulla base di rapporti di diritto privato, quali contratti di locazione o altri titoli negoziali.

A tale pluralità di situazioni si aggiunge che numerosi impianti sono stati realizzati, ampliati o adeguati grazie ai contributi concessi nel corso degli anni da Regioni, Province, Comuni, CONI, Sport e Salute S.p.A. e da altri Enti pubblici, oltre che mediante investimenti direttamente sostenuti dalle Sezioni con risorse proprie, provenienti dai propri soci, da sponsorizzazioni, donazioni e liberalità. Il decreto riconduce, invece, ad una disciplina sostanzialmente uniforme una pluralità di situazioni patrimoniali fondate su titoli giuridici profondamente diversi, senza distinguere tra concessioni demaniali statali, concessioni rilasciate dagli Enti territoriali, rapporti di diritto privato e investimenti effettuati con risorse provenienti da soggetti diversi dalla UITs.

Sotto tale profilo, la disciplina proposta suscita rilevanti perplessità, poiché incide su rapporti giuridici consolidatisi nel corso di decenni, instaurati nel rispetto della normativa vigente e spesso disciplinati da specifici provvedimenti concessori, convenzioni e atti amministrativi adottati da Amministrazioni diverse dalla UITs.

Ne deriva il concreto rischio di un significativo contenzioso tra la UITs, le Sezioni, il Demanio dello Stato, gli Enti territoriali concedenti e gli altri soggetti coinvolti, rendendosi necessario il riesame di una pluralità di rapporti giuridici caratterizzati da discipline e presupposti differenti.

Si propone pertanto di:

- Limitare l'intervento della UITs alle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi di interesse nazionale
- Introdurre una disciplina che salvaguardi i rapporti concessori, convenzionali e contrattuali già in essere, nonché gli investimenti effettuati dalle Sezioni e dagli Enti territoriali.

5. PROFILI DI PUBBLICA SICUREZZA

L'articolo 8, comma 6, punto 4), introduce una nuova categoria di soggetti, gli «enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legge», demandando allo Statuto e ai regolamenti della UITs la definizione dei requisiti necessari per il relativo riconoscimento.

Il medesimo comma dispone, inoltre, che nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti possa essere riconosciuta una sola Sezione del Tiro a Segno Nazionale, senza tuttavia prevedere alcun limite numerico agli Enti o Organismi federati.

La disposizione modifica in maniera significativa il modello organizzativo attraverso il quale, sino ad oggi, sono state svolte le attività addestrative e certificative previste dalla normativa vigente in materia di armi.

L'attività di addestramento al maneggio delle armi e il rilascio delle certificazioni previste dalla legge costituiscono infatti attività strettamente connesse alla tutela della pubblica sicurezza.

Il sistema vigente si fonda su una rete di Sezioni del Tiro a Segno Nazionale distribuite sull'intero territorio nazionale, operanti secondo un assetto organizzativo omogeneo e nell'ambito di rapporti istituzionali consolidati con le Prefetture, le Questure e le altre Autorità competenti.

Il decreto-legge amplia invece il numero dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle medesime attività, senza che risultino esplicitate le ragioni per le quali tale ampliamento dovrebbe determinare un rafforzamento delle garanzie di sicurezza.

Sotto tale profilo, appare opportuno interrogarsi sulla coerenza della soluzione adottata rispetto alla finalità perseguita. Se l'obiettivo dell'intervento è quello di rafforzare il sistema dei controlli, non risulta immediatamente evidente per quale ragione il legislatore abbia ritenuto di ampliare il numero dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività addestrative e certificative.

La nuova disciplina potrebbe, infatti, determinare un significativo incremento del numero degli interlocutori istituzionali delle Autorità di pubblica sicurezza. Prefetture e Questure, che oggi esercitano le proprie funzioni di vigilanza nei confronti di un numero definito e storicamente consolidato di Sezioni TSN, potrebbero essere chiamate a rapportarsi con una pluralità di ulteriori soggetti, caratterizzati da modelli organizzativi differenti e riconosciuti sulla base di requisiti demandati alla disciplina statutaria e regolamentare della UITS.

Ne potrebbe derivare una maggiore complessità delle attività di vigilanza, coordinamento e verifica affidate alle Autorità di pubblica sicurezza, senza che il decreto individui specifici strumenti idonei a garantire un livello di controllo almeno equivalente a quello assicurato dall'attuale sistema.

Sotto questo profilo, il nuovo assetto appare meritevole di un ulteriore approfondimento, al fine di verificare se l'ampliamento dei soggetti autorizzati risulti effettivamente coerente con le esigenze di uniformità, certezza e controllabilità che caratterizzano un settore strettamente connesso alla tutela della pubblica sicurezza.

Si propone pertanto di:

- mantenere in capo alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legislazione vigente in materia di armi;
- subordinare l'eventuale riconoscimento di ulteriori soggetti allo svolgimento delle medesime attività alla preventiva definizione, con fonte primaria, di requisiti uniformi e di un sistema di vigilanza che assicuri livelli di controllo non inferiori a quelli garantiti dall'assetto vigente.

6. PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE E RINVIO ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI DELLA UITS

Merita inoltre particolare attenzione il ricorso, operato dall'articolo 8, al rinvio allo Statuto e ai regolamenti della UITS per la disciplina di numerosi profili essenziali del nuovo sistema.

Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, i requisiti per il riconoscimento delle Sezioni e degli Enti o Organismi federati, la composizione e le funzioni degli organi periferici, le modalità di nomina dell'Ispettore UITS, i criteri di distribuzione territoriale delle Sezioni e delle delegazioni, i requisiti economico-finanziari degli Enti o Organismi federati, nonché tutta la disciplina nazionale e territoriale dell'Istituzione Sportiva.

Si tratta di aspetti che incidono direttamente sull'organizzazione del servizio, sull'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento di attività previste dalla legge e, indirettamente, sull'esercizio di attività strettamente connesse alla tutela della pubblica sicurezza.

Sotto tale profilo, la disciplina merita un approfondimento alla luce del principio di legalità sostanziale. Il rinvio a fonti statutarie o regolamentari risulta infatti maggiormente coerente con l'ordinamento quando la norma primaria individui con sufficiente precisione i principi, i criteri direttivi e i limiti entro i quali tali fonti sono chiamate ad operare.

Nel caso di specie, il decreto demanda allo Statuto della UITS la regolamentazione di una pluralità di elementi qualificanti del nuovo assetto senza definire, in diversi casi, principi e criteri sufficientemente determinati. Tale scelta potrebbe determinare un eccessivo ampliamento della discrezionalità riconosciuta alla fonte statutaria, con possibili ricadute sull'uniformità della disciplina e sulla certezza del quadro normativo in un settore strettamente connesso alla pubblica sicurezza.

CONCLUSIONI

Come già ricordato, le considerazioni formulate nella presente memoria non intendono esprimere una posizione pregiudizialmente contraria ad un percorso di riforma del sistema del Tiro a Segno Nazionale.

Esse evidenziano, piuttosto, come numerose disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge, pur animate dall'intento di perseguire una più netta separazione tra le funzioni pubblicistiche e quelle sportive, rischino di determinare effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati.

In particolare, il nuovo assetto appare suscettibile di:

- **incrementare i costi di funzionamento dell'Ente pubblico;**
- **indebolire economicamente le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, dalle quali dipende la sopravvivenza della rete impiantistica necessaria allo svolgimento dell'attività sportiva olimpica e paralimpica;**
 - **attribuire alla futura Istituzione Sportiva un'autonomia soltanto formale, limitandone la capacità di sviluppo sotto il profilo economico, organizzativo e ordinamentale;**
 - **introdurre elementi di complessità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza demandate alle Autorità di pubblica sicurezza;**
 - **demandare alla disciplina statutaria e regolamentare da emanarsi a cura della UITS la disciplina di numerosi profili essenziali del nuovo sistema, senza che la norma primaria individui, in più casi, principi e criteri direttivi sufficientemente determinati.**

L'auspicio è che il riordino possa rappresentare un'occasione per rafforzare l'intero sistema del Tiro a Segno Nazionale, valorizzando il patrimonio di competenze, di volontariato, di impiantistica e di collaborazione istituzionale costruito in oltre un secolo di attività e promuovendo, nella definizione della disciplina di attuazione, un confronto effettivo con le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, gli Enti territoriali, il CONI e tutti i soggetti istituzionali interessati.

Trieste, 6 luglio 2026

Valentina Turisini
